

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal**

(Causa C-292/21 <sup>(1)</sup>, CNAE e a.)

*(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ambito di applicazione ratione materiae – Servizio nel settore dei trasporti – Erogazione di corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente – Concessione di servizio pubblico – Articolo 15 – Requisiti – Ripartizione del territorio pertinente in cinque lotti – Limite quantitativo e territoriale di accesso all'attività interessata – Motivi imperativi di interesse generale – Giustificazione – Sicurezza stradale – Proporzionalità – Servizio di interesse economico generale)*

(2023/C 83/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### **Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

#### **Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

*Convenuti:* Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

#### **Dispositivo**

L'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione osta a una normativa nazionale secondo la quale l'aggiudicazione dei corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente di guida deve essere effettuata mediante una concessione di servizio pubblico, nei limiti in cui tale normativa eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo di interesse generale perseguito, ossia il miglioramento della sicurezza stradale.

<sup>(1)</sup> GU C 329 del 16.8.2021.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland**

[Cause riunite C-495/21 e C-496/21 <sup>(1)</sup>, Bundesrepublik Deutschland (Gocce nasali) e a.]

*(Rinvio pregiudiziale – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Definizione – Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) – Ambito di applicazione – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2 – Definizione della nozione di «medicinale» – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come «dispositivo medico» o come «medicinale»)*

(2023/C 83/07)

Lingua processuale: il tedesco

#### **Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

**Dispositivo**

1) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

deve essere interpretato nel senso che:

esso si applica non solo ai «medicinali per funzione», di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, come modificata, ma anche ai «medicinali per presentazione», di cui all'articolo 1, punto 2, lettera a), della stessa direttiva.

2) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, nonché l'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27,

devono essere interpretati nel senso che:

quando il principale meccanismo di azione di un prodotto non è stato scientificamente accertato, tale prodotto non può rientrare né nella definizione della nozione di «dispositivo medico», ai sensi della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47, né in quella di «medicinale per funzione», ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27. Spetta ai giudici nazionali valutare, caso per caso, se siano soddisfatti i requisiti relativi alla definizione della nozione di «medicinale per presentazione», ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27.

(<sup>1</sup>) GU C 471 del 22.11.2021.

---

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2023 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpina — Romania) — procedimento penale a carico di SNI**

(Causa C-506/22 (<sup>1</sup>), SNI)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Necessità d'indicazione delle ragioni che rendono necessaria una risposta da parte della Corte – Necessità d'indicazione del nesso tra le disposizioni di diritto dell'Unione la cui interpretazione è richiesta e la normativa nazionale applicabile – Mancanza di indicazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta)*

(2023/C 83/08)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Judecătoria Câmpina

**Parte nel procedimento penale principale**

SNI

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpina (Tribunale di primo grado di Câmpina, Romania) con decisione del 1° luglio 2022 è manifestamente irricevibile.

(<sup>1</sup>) Data di deposito: 26.7.2022.

---